



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. 04 / 2023

PORTO DI POZZUOLI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO PORTUALE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, in particolare l'art. 81, rubricato "altre attribuzioni di polizia", il quale prevede che *"il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze"* con conseguente generale attribuzione dei compiti di sicurezza e polizia al comandante del porto e, dunque, all'Autorità marittima;
- VISTO:** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328, in particolare l'articolo 59, punto 10, il quale afferma che *"a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio....in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione"*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., recante il "Nuovo Codice della Strada", in particolare l'art. 6, comma 7, in forza del quale *"...la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata....al Comandante di Porto Capo del Circondario"*;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni – *"Riordino della legislazione in materia portuale"* con particolare riguardo all'art. 14 nell'enunciazione delle competenze dell'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – con riferimento all'art. 98, comma 1 lett. c) ed i) che testualmente dispongono che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, pubblica, della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;
- VISTO:** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*;
- VISTE:** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 49589 del 25.05.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con cui è stato esteso il Dispaccio della Direzione Generale per i porti protocollo n. MINTRA/PORTI/6778 in data 11 maggio 2011 che ha evidenziato come la disciplina della circolazione stradale nei porti, che si basa su valutazioni di ordine tecnico operativo, non può che rientrare nell'alveo della sicurezza portuale e più specificatamente della polizia dei porti, e che pertanto spetta allo Stato la titolarità per tutte le realtà portuali indipendentemente dalle potestà gestorie;

- VISTA:** la Circolare n. 38 prot. n. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientra la polizia dei porti e la sicurezza portuale;
- CONSIDERATO:** che per le diverse funzioni cui sono adibite le aree portuali vanno distinte a seconda della destinazione in quelle, prevalentemente deputate alla circolazione stradale dove trovano applicazione le norme del Codice della Strada, ed in quelle prevalentemente deputate allo svolgimento delle operazioni portuali dove trovano applicazione le norme del Codice della Navigazione;
- VISTA:** la Circolare prot. n. 77712 del 10.06.2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera con la quale è stata estesa la nota prot. n. 71952 del 30.05.2019 dell'Avvocatura dello Stato, la quale fornisce specifiche linee di indirizzo in materia di circolazione stradale in ambito portuale, che rientra nell'alveo delle competenze dell'Autorità marittima, ma che considera necessariamente interconnesse le titolarità demaniali in capo alle Autorità di Sistema portuale o agli Enti locali e pertanto, su tale argomento esprime il parere di operare nel principio di leale collaborazione istituzionale;
- CONSIDERATO:** che per *“strada aperta all'uso pubblico”*, come chiarito dall'Avvocatura dello Stato e da alcune sentenze (Cass. 23.10.1968, 30.01.1963, ecc.) si intende sia quella il cui uso è consentito a chiunque, sia quella per cui è previsto un accesso limitato solo a coloro in possesso di un titolo di legittimazione (soggetti destinati all'imbarco ecc.) o di una determinata qualifica (spedizionieri, autotrasportatori, ecc.), trattandosi anche in questo caso di uso diffuso nonostante la limitazione del fine;
- CONSIDERATO:** che, in virtù del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, su tale tipologia di strada portuale si applica il Codice della strada con il relativo regime sanzionatorio e non il Codice della Navigazione che invece si riferisce alle aree portuali c.d. operative come le banchine, ove si svolgono operazioni di accosto e ormeggio unità navali, carico e scarico merci, stoccaggio di materiali, ecc.
- CONSIDERATO:** che il porto di Pozzuoli rientra sin dal 2002 tra quelli di rilevanza regionale;
- CONSIDERATO:** che i confini estremi del porto di Pozzuoli, prima del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, sono stati individuati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1 luglio 1974 (*«dal pontile Pirelli, incluso, fino al Molo Caligoliano, incluso, compresa la darsena dei pescatori alla radice del molo stesso»*);
- VISTO:** l'art. 40, comma 1 della legge regionale della Campania 29 giugno 2021, n. 5, il quale ha conferito le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ai Comuni nei cui territori ricadono i predetti ambiti portuali;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 42 del 18.05.2012 recante l'approvazione dell'accordo tra Regione Campania e Comune di Pozzuoli sulla delimitazione dell'ambito portuale del porto di Pozzuoli;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 74 del 11.07.2012 recante l'approvazione della planimetria confini del porto di Pozzuoli con le coordinate *Gauss Boaga*;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 con la quale è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Pozzuoli, poi modificato ed integrato con il Decreto Dirigenziale n. 14 del 24.02.2017;
- VISTO:** il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pozzuoli, approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 45/2006 del 15.09.2006 recante la disciplina della circolazione nel porto di Pozzuoli;

RITENUTO:	necessario revisionare l'attuale regolamentazione della circolazione nell'ambito portuale di Pozzuoli, al fine di adeguarla a talune esigenze di sicurezza emerse nel corso degli anni;
VISTA:	la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
VISTA:	la propria Ordinanza n. 07/2022 del 01.02.2022 recante la disciplina per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e/o veicoli nei porti ricadenti nel circondario marittimo di Pozzuoli e dell'obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo;
VISTI:	i vigenti piani di sicurezza marittima del porto di Pozzuoli di cui al Reg. (CE) n.725/2004 e al Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.203;
CONSIDERATO:	che l'Ente gestore, in forza dell'attuale riparto di competenze amministrative, è responsabile dell'adozione di ogni provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli alla circolazione e ad evitare l'accadimento di qualsivoglia evento lesivo a cose e/o persone all'interno del porto di Pozzuoli;
CONSIDERATO:	che l'Ente gestore, quale titolare delle funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo portuale, è pertanto responsabile della realizzazione e della manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nell'ambito portuale, della manutenzione del manto stradale, dello stato di conservazione di moli ed arredi portuali e del posizionamento di idonee recinzioni o barriere protettive;
PRESO ATTO:	dell'intesa sui contenuti della presente Ordinanza espressa dal Comune di Pozzuoli con nota prot. n. 101961 del 22.12.2022, assunta al prot. di questo Ufficio al n. 24656 in pari data;
ATTESO:	che il porto è un'area che per sua natura e per le attività che vi sono svolte risulta essere esposta a diversi rischi e pericoli;
RITENUTO:	necessario pertanto disciplinare la viabilità veicolare e pedonale nel porto di Pozzuoli, al fine di garantire l'ordinato utilizzo delle aree stradali e la sicurezza di dette attività;

ORDINA

Articolo 1 PREMESSA

1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano all'interno delle aree demaniali marittime costituenti l'ambito portuale di Pozzuoli, non affidate in concessione a terzi, meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico in *allegato 1*, ad eccezione di quelle aree che, sebbene ricomprese nell'ambito portuale dai provvedimenti richiamati in preambolo, sono interamente parte del complesso delle vie che formano la rete stradale urbana della città di Pozzuoli.
2. La circolazione nell'ambito del porto di Pozzuoli è subordinata, oltre alle norme del Codice della Navigazione e a quelle del Codice della Strada, all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza; i relativi obblighi, divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale all'uopo installata nelle aree portuali a cura dell'Ente gestore competente.
3. I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Pozzuoli devono inoltre osservare, in generale, ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si eseguono (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, possibilità di allagamenti e tracimazione di acqua di mare dalle opere foranee a difesa del porto, manto stradale interessato da possibili asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.), evitando tassativamente di intralciare l'ordinario traffico portuale e soprattutto i mezzi di emergenza in operazioni di soccorso delle

competenti Amministrazioni dello Stato.

4. In particolare, i veicoli devono dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merce, ecc...) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali.
5. I conducenti dei veicoli sono tenuti, inoltre, ad osservare le ulteriori norme eventualmente dettate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli o dall'Ente gestore per la disciplina di situazioni contingenti e temporanee inerenti la sicurezza portuale, quali, ad esempio, lavori in corso, condizioni meteomarine avverse o altri eventi di carattere straordinario.
6. La segnaletica verticale ed orizzontale installata e manuntenuta a cura dell'Ente gestore all'interno del porto di Pozzuoli, dovrà essere conforme a quella prevista dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., recante il "Nuovo Codice della Strada".

Articolo 2 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini della presente Ordinanza si intendono:

- a) **ambito portuale**: bacino acqueo portuale e l'area demaniale marittima meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico in *allegato 2*, racchiusa tra il pontile Pirelli, incluso, fino al Molo Caligoliano, incluso, compreso il bacino interno della darsena dei pescatori alla radice di quest'ultimo. Rientrano pertanto all'interno dell'ambito portuale il pennello frangiflutti di Nord-Ovest, la banchina *Villa*, il molo *Emporio Nord* con le relative corsie di imbarco, il molo *Emporio Ovest*, le aree e i piazzali antistanti la sede dell'Ufficio Circondariale marittimo;
- b) **area operativa**: l'area del porto di Pozzuoli comprendente la banchina *Villa*, il ciglio del molo *Emporio Nord* ove ormeggiano le unità da pesca professionali, il molo *Emporio Ovest* e il molo Caligoliano;
- c) **area non operativa**: l'area del porto di Pozzuoli comprendente il pennello frangiflutti di Nord-Ovest e le 4 (quattro) corsie di imbarco presenti sul molo *Emporio Nord*;
- d) **Autorità Marittima**: l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli;
- e) **Ente gestore**: l'Amministrazione comunale di Pozzuoli, quale Amministrazione pubblica titolare delle funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo nel territorio di giurisdizione e nel porto, ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge regionale della Campania 29 giugno 2021, n. 5;
- f) **operazioni portuali**: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (*art. 16 comma 1 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.*);
- g) **servizi portuali**: attività consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (*art. 16 comma 1 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. e art. 2 comma 1 del D.M. n. 132/2001*);
- h) **circolazione**: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (*art. 3, comma 1, punto 9) del Codice della Strada*);
- i) **veicoli**: tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, quali veicoli a braccia; veicoli a trazione animale; velocipedi; slitte; ciclomotori; motoveicoli; autoveicoli; filoveicoli; rimorchi; macchine agricole; macchine operatrici; veicoli con caratteristiche atipiche (*artt. 46 e ss. del Codice della Strada*);
- j) **macchine operatrici**: sono i veicoli definiti dall'art. 58 del Codice della Strada, ed ogni altro mezzo che risulti mediamente impossibilitato o limitato nello svolgimento delle manovre quali, ad esempio, le gru semoventi, i *fork lift*, i carrelli *self-propelled* e non, i trattori ed ogni altro mezzo (ivi compresi i veicoli privi di targa) adibiti allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, i mezzi utilizzati da concessionari di aree demaniali marittime rientranti nell'ambito portuale ovvero da ditte iscritte nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione per l'esercizio delle proprie attività di impresa e gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- k) **arresto**: interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione (*art. 157, comma 1, lett. a) del Codice della Strada*);
- l) **fermata**: temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la

sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia (*art. 157, comma 1, lett. b) del Codice della Strada*);

m) sosta: sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (*art. 157, comma 1, lett. c) del Codice della Strada*);

n) attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli (*art. 3, comma 1, punto 3) del Codice della Strada*);

o) carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine (*art. 3, comma 1, punto 7) del Codice della Strada*);

p) corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli (*art. 3, comma 1, punto 12) del Codice della Strada*);

q) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale (*art. 3, comma 1, punto 16) del Codice della Strada*);

r) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (*art. 3, comma 1, punto 34) del Codice della Strada*).

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle altre definizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., recante il “*Nuovo Codice della Strada*” o nelle altre leggi speciali.

Articolo 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati alla circolazione di pedoni e veicoli nell'ambito portuale di Pozzuoli, così come definito nell'art. 1, comma 1 della presente Ordinanza e meglio evidenziato nella planimetria in *allegato 1*, e si applica in tutta l'area in esso ricompresa (ad eccezione delle eventuali aree in consegna al Comune di Pozzuoli ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione e alle aree in concessione demaniale marittima a terzi).
2. Il porto di Pozzuoli è suddiviso, per quanto concerne la presente disciplina, nelle seguenti aree:
 - a) area operativa,** comprendente l'area portuale definitiva all'art. 2 comma 1 lett. b), all'interno della quale vengono eseguite in genere operazioni portuali, operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, accosti di unità navali, operazioni di ormeggio e disormeggio;
 - b) area non operativa,** comprendente l'area portuale definitiva all'art. 2 comma 1 lett. c), all'interno della quale, all'attualità, non si svolgono operazioni portuali, operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, accosti di unità navali, operazioni di ormeggio e disormeggio.

Articolo 4 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Pozzuoli, oltre all'ordinaria diligenza devono osservare ogni ulteriore precauzione atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione ai rischi intrinseci derivanti dalla natura e dalla particolare destinazione delle aree portuali (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle unità navali in tensione o in movimento, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, possibilità di allagamenti e tracimazione di acqua di mare dalle opere foranee a difesa del porto, manto stradale interessato da possibili asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.).
2. In virtù di quanto previsto al precedente comma, eventuali danneggiamenti ai veicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza dal transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi che sono ritenuti responsabili dei danni eventualmente procurati alle strutture e agli arredi portuali.
3. La circolazione veicolare deve essere effettuata nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale

all'uopo installata la cui configurazione è stabilita dall'Autorità marittima d'intesa con l'Ente gestore – in conformità alle norme del Codice della Strada. La corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli mantengano sempre la destra, salva diversa segnaletica.

4. In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso e la velocità massima consentita è di 15 km/h per le aree a viabilità ordinaria e di 10 km/h per le aree a viabilità operativa e promiscua.
5. Tutti i veicoli in transito devono agevolare le manovre delle macchine operatrici, mantenendosi ad una distanza di almeno 20 (venti) metri dagli stessi considerando altresì la presenza di eventuali carichi sospesi nel raggio dei quali è vietato transitare, fermarsi o sostare, rispettando altresì le disposizioni impartite dal personale dei veicoli di scorta ai trasporti eccezionali.
6. E' vietato oltrepassare le linee gialle delimitanti l'area di sicurezza del ciglio banchina ovvero le barriere posizionate a protezione da eventuali cadute in mare di veicoli dal ciglio banchina. Nelle aree prive di linee/barriere, i veicoli non devono avvicinarsi a meno di 3 (tre) metri dal ciglio banchina.
7. Al porto, per ragioni del loro ufficio ovvero per motivi di servizio, nonché per esigenze connesse alle diverse attività ed operazioni commerciali e portuali, possono sempre liberamente accedere il personale e i veicoli appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Servizio pubblico di emergenza e pronto soccorso, al servizio pubblico di igiene urbana del Comune di Pozzuoli, nonché quelli appartenenti agli operatori dei servizi tecnico-nautici.
8. Possono altresì accedere al molo *Emporio Ovest*, i pedoni e i veicoli di coloro che sono muniti di titolo di viaggio e che devono recarsi all'imbarco su unità navali da trasporto passeggeri e/o Ro-Ro che vi fanno scalo.
9. Tutti i veicoli che accedono in ambito portuale devono essere coperti da polizza assicurativa R.C. in aderenza alle norme del Codice della Strada.
10. E' vietato alterare/manomettere/imbrattare la segnaletica stradale nonché modificare il posizionamento delle barriere di protezione contro la caduta in mare dei veicoli (*new-jersey*) ovvero utilizzare le stesse/ogni arredo urbano in modo improprio (es. quale punto di fisso da utilizzare per le cime di ormeggio ecc.).
11. Durante le fasi di ormeggio e disormeggio di unità navali, i veicoli devono mantenersi a idonea distanza di sicurezza, comunque non inferiore a 10 (dieci) metri, dalle bitte ove sono collocati i cavi d'ormeggio.
12. La circolazione in ambito portuale può essere modificata e/o limitata dall'Autorità Marittima, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, ove situazioni contingenti inerenti la sicurezza portuale lo rendessero necessario.
13. Chiunque accede alle aree dell'ambito portuale può essere inoltre sottoposto, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, operanti per propri fini istituzionali in ambito portuale, ad ispezioni alla persona, ai bagagli, al veicolo condotto e alla merce trasportata oppure, ove vi siano le contingenti circostanze che lo dettassero, a perquisizioni da parte di qualificato personale in conformità alle vigenti norme in materia e sempre ai fini nell'espletamento delle proprie specifiche funzioni di polizia.
14. Nell'ambito portuale è vietato, inoltre, effettuare riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici in assenza di specifico nulla-osta da parte dell'Autorità marittima.

Articolo 5

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE AREE OPERATIVE E NON OPERATIVE

1. La circolazione stradale nell'ambito portuale, così come definito nell'art. 1, comma 1 della presente Ordinanza e meglio evidenziato nella planimetria in *allegato 1* deve avvenire in senso unico a partire dal varco di accesso portuale, ubicato alla radice del molo *Emporio Nord*, in direzione del varco di uscita dal porto, ubicato alla fine del molo *Emporio Ovest*.
2. In generale, all'interno di tali aree è vietato:
 - a) circolare in prossimità del ciglio banchina o comunque fuori dalla sede stradale opportunamente delimitata per tutti i veicoli. La circolazione deve comunque avvenire

osservando la massima cautela, mantenendosi a distanza di sicurezza dalla banchina e dalle zone di pericolo e non superando la velocità di 15 km/h per le aree a viabilità ordinaria e di 10 km/h per le aree a viabilità operativa e promiscua;

- b) accedere quando i varchi portuali, ubicati in largo San Paolo, sono chiusi, ad eccezione del solo personale e veicoli appartenenti alla Guardia Costiera, all'Agenzia delle Dogane, alle Forze di Polizia in servizio o di qualsiasi Amministrazione o Ente adibiti all'esercizio di pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere in ragione delle finalità istituzionali perseguite, ai servizi tecnico-nautici (Corporazione Piloti del Golfo di Napoli e Gruppo Ormeggiatori e battellieri del porto di Pozzuoli), alle unità navali ivi ormeggiate, alle società di classificazione delle navi e in generale a tutte quelle categorie di operatori portuali o titolari di concessione demaniale marittima ivi ubicate che per comprovati motivi di servizio ne hanno necessità, non prorogabile;
- c) sostare sulle banchine operative con esclusione delle aree di parcheggio appositamente indicate e segnalate dalla segnaletica orizzontale e verticale all'uopo installata;
- d) occupare con mezzi e materiali i chiusini, i tombini di scarico o di deflusso delle acque, le bocche antincendio e le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto destinati al pubblico uso o a soddisfare situazioni di emergenza;
- e) circolare e sostare sotto il raggio di azione dei mezzi meccanici esistenti in porto, fatta eccezione per i veicoli addetti alle operazioni di imbarco e sbarco che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione - parte Marittima, non potranno sostare in zone operative oltre il tempo necessario e alla scarica delle merci che trasportano. Durante detto periodo i conducenti non potranno allontanarsi dai veicoli stessi e dovranno porre la massima attenzione ai carichi sospesi ed attenersi, comunque, alle vigenti norme in materia antinfortunistica;
- f) sostare e transitare in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione e comunque ad una distanza inferiore a 10 (dieci) metri dagli stessi;
- g) circolare e sostare ad una distanza inferiore a 15 (quindici) metri da eventuali depositi temporanei di merci in colli e/o alla rinfusa posizionati sui piazzali e/o sulle banchine.

3. Nel dettaglio, la circolazione su ciascuna area/banchina/molo/pennello, è disciplinata secondo le modalità di seguito indicate:

- a) **pennello frangiflutti di Nord-Ovest**: atteso che all'attualità tale pennello non risulta dotato di arredi portuali e di idonee protezioni tali da rendere sicura la circolazione, nelle more di un intervento tecnico mirato da parte dell'Ente gestore volto ad accertare se gli arredi portuali attualmente presenti risultino idonei e sicuri per la circolazione dei pedoni, la circolazione veicolare e pedonale è interdetta, ad eccezione del personale e dei mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in servizio o di qualsiasi Amministrazione o Ente adibiti all'esercizio di pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere in ragione delle finalità istituzionali perseguite. Tutti i veicoli e i pedoni devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale presente, sia orizzontale che verticale, all'uopo installata;
- b) **Banchina Villa**: l'accesso veicolare a tale area è interdetto, ad eccezione dei veicoli appartenenti alle società titolari di concessione demaniale marittima ivi presenti, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di specifiche esigenze connesse all'attività esercitata. Tutti i veicoli e i pedoni devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale presente, sia orizzontale che verticale, all'uopo installata;
- c) **Molo Emporio Nord**: l'accesso veicolare e pedonale a tale area portuale deve avvenire dal varco ubicato in largo San Paolo, quando aperto. La circolazione deve avvenire rispettando le diverse corsie di imbarco, contraddistinte dalla segnaletica verticale posta sulla struttura in ferro all'uopo installata. E' vietato ai conduttori dei veicoli in attesa di imbarco, durante la sosta o la fermata lungo la corsia, di spegnere il motore, al fine di evitare emissioni inquinanti in aderenza all'art. 157 comma 7 bis del Codice della Strada. La corsia di emergenza, invece, è riservata esclusivamente al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in servizio o di qualsiasi Amministrazione o Ente adibiti all'esercizio di pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Tutti i veicoli e i pedoni devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale presente, sia orizzontale che verticale, all'uopo installata;

d) Molo Emporio Ovest: l'accesso veicolare e pedonale a tale area portuale deve avvenire dal varco ubicato in largo San Paolo, quando aperto, attraverso le sopra descritte corsie presenti lungo il molo *Emporio Nord*, esclusivamente per recarsi all'imbarco sulle unità navali da trasporto passeggeri e/o Ro-Ro che vi fanno scalo. E' vietato ai pullman di sostare inoperosamente in banchina; gli stessi potranno raggiungere la banchina e sostarvi solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di imbarco dei passeggeri provenienti dalle navi.

A salvaguardia della pubblica e privata incolumità, come già disposto dall'Ordinanza n. 07/2022 del 01.02.2022 in preambolo richiamata, in tale area, durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità da trasporto passeggeri, sono tassativamente vietati il transito e la sosta di veicoli e pedoni a meno di 10 (dieci) metri dal ciglio banchina. Sono altresì vietate il transito e la sosta di veicoli e pedoni durante l'esecuzione delle operazioni di rifornimento carburante alle unità navali (c.d. *bunkeraggio*). Tutti i veicoli e i pedoni devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale presente, sia orizzontale che verticale, all'uopo predisposta;

e) Molo Caligoliano: l'accesso veicolare e pedonale a tale area portuale commerciale, ricompresa all'interno della cinta doganale, deve avvenire, quando previsto, previo nulla-osta dell'Autorità doganale territorialmente competente. In tale area possono accedere esclusivamente il personale e i veicoli appartenenti a:

- Guardia Costiera, Agenzia delle Dogane, Forze di Polizia in servizio o di qualsiasi Amministrazione o Ente adibiti all'esercizio di pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- servizi tecnico-nautici (Corporazione Piloti del Golfo di Napoli e Gruppo Ormeggiatori e battellieri del porto di Pozzuoli);
- agenzie Raccomandatarie marittime operanti nel porto di Pozzuoli;
- unità navali ivi ormeggiate;
- spedizionieri doganali;
- società di classificazione delle navi;
- consulenti chimici del porto di Pozzuoli;
- palombari e sommozzatori regolarmente iscritti.
- imprese portuali o di quelle per servizi portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994;
- società/associazioni/soggetti titolari di concessioni o temporanee autorizzazioni demaniali marittime ubicate all'interno del Molo Caligoliano;
- imprese autorizzate che effettuano la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi;
- società iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav. tenuto dall'Ente gestore in funzione di una qualsiasi attività professionale espletata all'interno del porto di Pozzuoli;
- eventuali ulteriori categorie o soggetti, preventivamente autorizzati, che per motivi di servizio hanno necessità di accedere.

Durante l'ormeggio di un'unità navale soggetta alle misure del Codice ISPS, parte dell'area, come individuata dai piani di *maritime security*, viene sottoposta alle relative misure di sicurezza. Pertanto, l'accesso pedonale e/o veicolare all'impianto portuale deve avvenire, in aderenza al piano di sicurezza vigente, attraverso il varco dedicato, mediante specifico titolo rilasciato dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale.

Articolo 6

SOSTA NELLE AREE PORTUALI

1. La sosta dei veicoli nell'ambito portuale è consentita nelle aree contraddistinte da apposita segnaletica con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate.
2. I veicoli in sosta nelle aree non consentite, oltre che ad essere soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, qualora compromettano la sicurezza portuale o la circolazione veicolare, se non spostati tempestivamente, saranno rimossi d'autorità a spese dei proprietari, al

fine di garantire l'operatività portuale.

3. Nell'area sottoposta alle misure di *maritime security* ai sensi del Reg. CE n. 725/2004, durante la presenza in banchina di unità navale soggetta al Codice ISPS, potranno eccezionalmente sostare solo veicoli appartenenti a soggetti autorizzati dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale e, se previsto, dall'Autorità doganale territorialmente competente.
4. Gli automezzi in arrivo nell'ambito portuale devono sostare, in attesa di essere avviati sotto bordo alle navi, in zone ove non costituiscono intralcio per le operazioni ed il traffico portuale. I conduttori non devono mai abbandonare l'automezzo, tenendosi sempre nelle immediate vicinanze di esso e, in ogni caso, qualora i prodotti possano riversarsi al di fuori degli automezzi, hanno l'obbligo di coprire i suddetti prodotti con appositi teloni idonei ad evitare la dispersione nell'area di particelle inquinanti. E' vietata la sosta in porto degli automezzi che non devono compiere o che hanno ultimato le operazioni commerciali e doganali.
5. E' vietata la sosta a ridosso dei varchi di ingresso ed uscita dal porto o di quelli interni e secondari, innanzi ai cancelli della sede dell'Autorità marittima e, in generale, ove vi sia l'apposito cartello di "divieto di sosta".
6. La sosta di veicoli é vietata, per motivi di sicurezza, entro 15 (quindici) metri da impianti di distribuzione carburanti e da autocisterne ed unità che effettuano attività di rifornimento (c.d. bunkeraggio) con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi.
7. E' vietata la sosta e la fermata di qualunque veicolo negli spazi riservati all'Autorità marittima, alla Guardia di Finanza, alla Polizia municipale e all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, così come indicate in loco da segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo. Per poter sostare in detti spazi, i veicoli in parola dovranno esibire sul parabrezza, in posizione ben visibile, l'autorizzazione o il pass rilasciato dalle predette Amministrazioni. Eventuali veicoli in sosta senza la prescritta autorizzazione o pass rilasciato secondo le disposizioni interne dalle predette Amministrazioni saranno sanzionati e potranno essere rimossi coattivamente.

Articolo 7

DISCIPLINA GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE PEDONALE

1. La circolazione pedonale in ambito portuale ha carattere eccezionale e residuale ed è da considerarsi un transito di necessità, a causa dei fattori di rischio determinati dall'eterogeneità dei veicoli che vi transitano, dalla natura delle infrastrutture presenti e delle operazioni che vi vengono svolte, nonché dalle molteplici e diversificate realtà lavorative che vi si esercitano.
2. Per le motivazioni di cui al precedente comma, i pedoni che transitano nell'ambito portuale devono tenere un comportamento improntato alla diligenza e prudenza utilizzando percorsi pedonali illuminati e sicuri, esercitando altresì la doverosa sorveglianza nei confronti dei minori che, laddove del caso, devono essere tenuti costantemente sotto la supervisione di un adulto. Al seguito dei pedoni, e sotto la loro diretta sorveglianza e responsabilità, sono ammessi solo animali domestici di piccola taglia, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Non è ammessa la circolazione di altri animali.
3. E' vietato oltrepassare le linee gialle delimitanti l'area di sicurezza del ciglio banchina ovvero le barriere posizionate a protezione da eventuali cadute in mare di veicoli dal ciglio banchina. Nelle aree prive di linee/barriere, i pedoni non devono avvicinarsi a meno di 3 (tre) metri dal ciglio banchina. Durante le fasi di ormeggio e disormeggio di unità navali, i pedoni devono mantenersi a idonea distanza di sicurezza, comunque non inferiore a 10 (dieci) metri, dalle bitte ove sono collocati i cavi d'ormeggio.
4. E' fatto divieto ai pedoni transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree ove si stanno svolgendo operazioni portuali.
5. E' vietato transitare nel raggio di azione di eventuali gru o carri-gru in movimento, avendo cura inoltre di garantire una distanza di sicurezza di almeno 30 (trenta) metri dalle stesse.
6. Dai divieti di cui ai precedenti commi sono esclusi gli operatori portuali e i pescatori professionali che comunque devono usare la massima cautela qualora, per esigenze di natura professionale, si trovino ad operare nei casi contemplati dai medesimi citati commi.

7. Le persone che lavorano o transitano nelle aree a viabilità operativa devono indossare un indumento ad alta visibilità sia in ore notturne che diurne e prestare la massima attenzione al transito sulle aree e sulle strade in cui circolano mezzi operativi.
8. Tutti i pedoni in transito nell'ambito portuale devono prestare attenzione alla presenza di irregolarità del manto stradale, anche se non segnalate e non devono recare pericolo o danni a persone e animali o danni a cose, né pregiudicare, in generale, la sicurezza portuale.
9. E' vietato salire e transitare sui camminamenti dei muri di protezione delle opere foranee e sugli scogli.
10. Per motivi di sicurezza, nel porto è vietato, salva apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima, l'esercizio di attività ludiche, sportive o ricreative (anche con uso di palloni, corde, pattini, monopattini, skate-board o mezzi simili), l'esercizio della pesca sportiva con ogni tipo di attrezzi, l'accensione di fuochi, la balneazione, l'immersione subacquea e i tuffi. In prossimità degli impianti di distribuzione carburante, nonché in prossimità di autocisterne ed imbarcazioni che effettuano attività di rifornimento carburante (c.d. bunkeraggio) con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi, è inoltre vietato fumare e/o accendere o far circolare fiamme libere.

Articolo 8 SANZIONI

1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza in materia di circolazione nelle aree operative dell'ambito portuale, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.
2. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza in materia di circolazione nelle aree non operative dell'ambito portuale, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nelle pertinenti sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.
3. I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni eventualmente cagionati a persone terze e/o a cose in dipendenza dell'inosservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza.

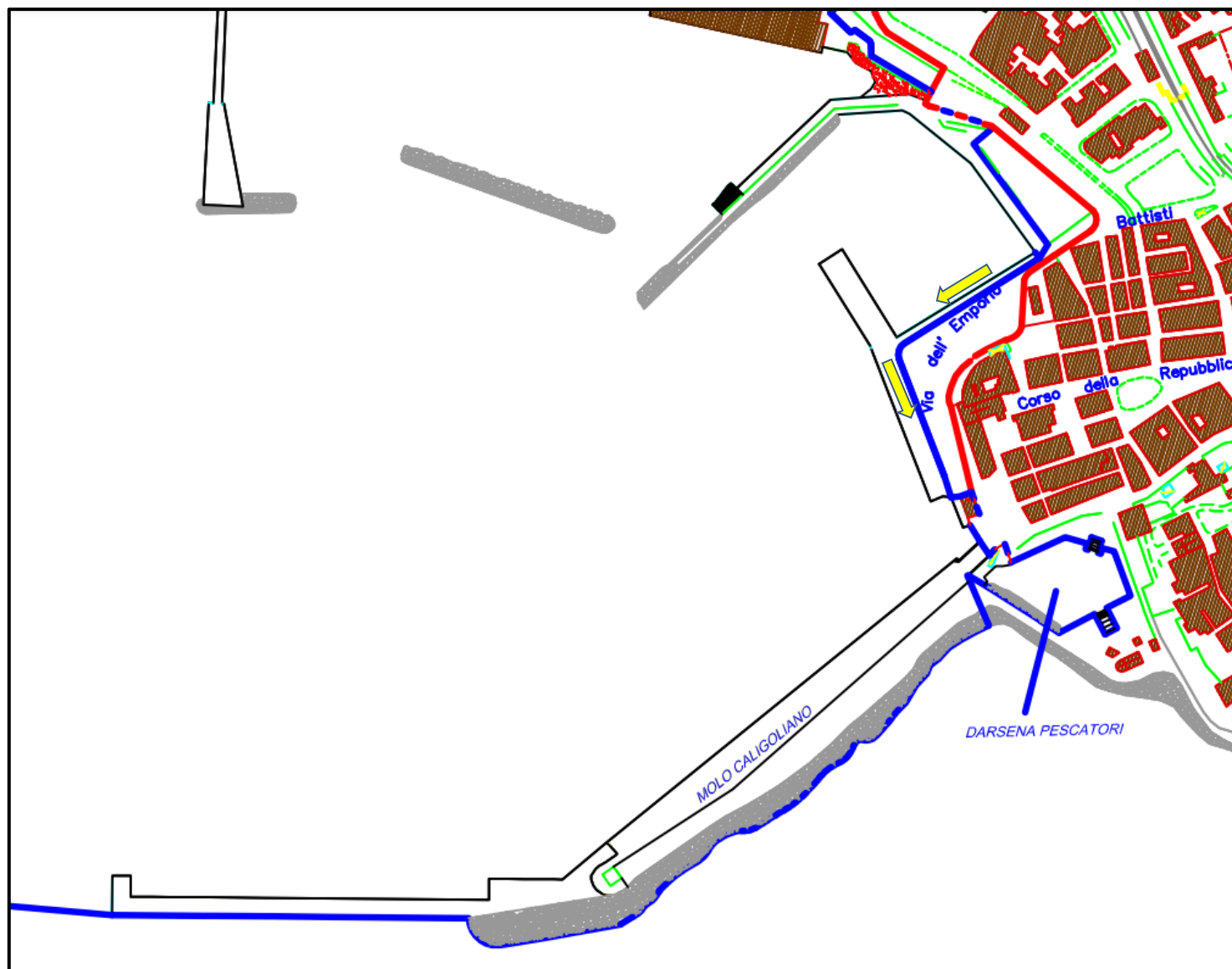
Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a regolamentare, sotto i profili della sicurezza portuale, la circolazione nel porto di Pozzuoli.
2. L'Ente gestore, in forza dell'attuale riparto di competenze amministrative, è tenuto adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli alla circolazione e ad evitare l'accadimento di qualsivoglia evento lesivo a cose e/o persone all'interno del porto di Pozzuoli.
3. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata la propria Ordinanza n. 45/2006 del 15.09.2006 in preambolo richiamata, nonché ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente, che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel porto di Pozzuoli.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

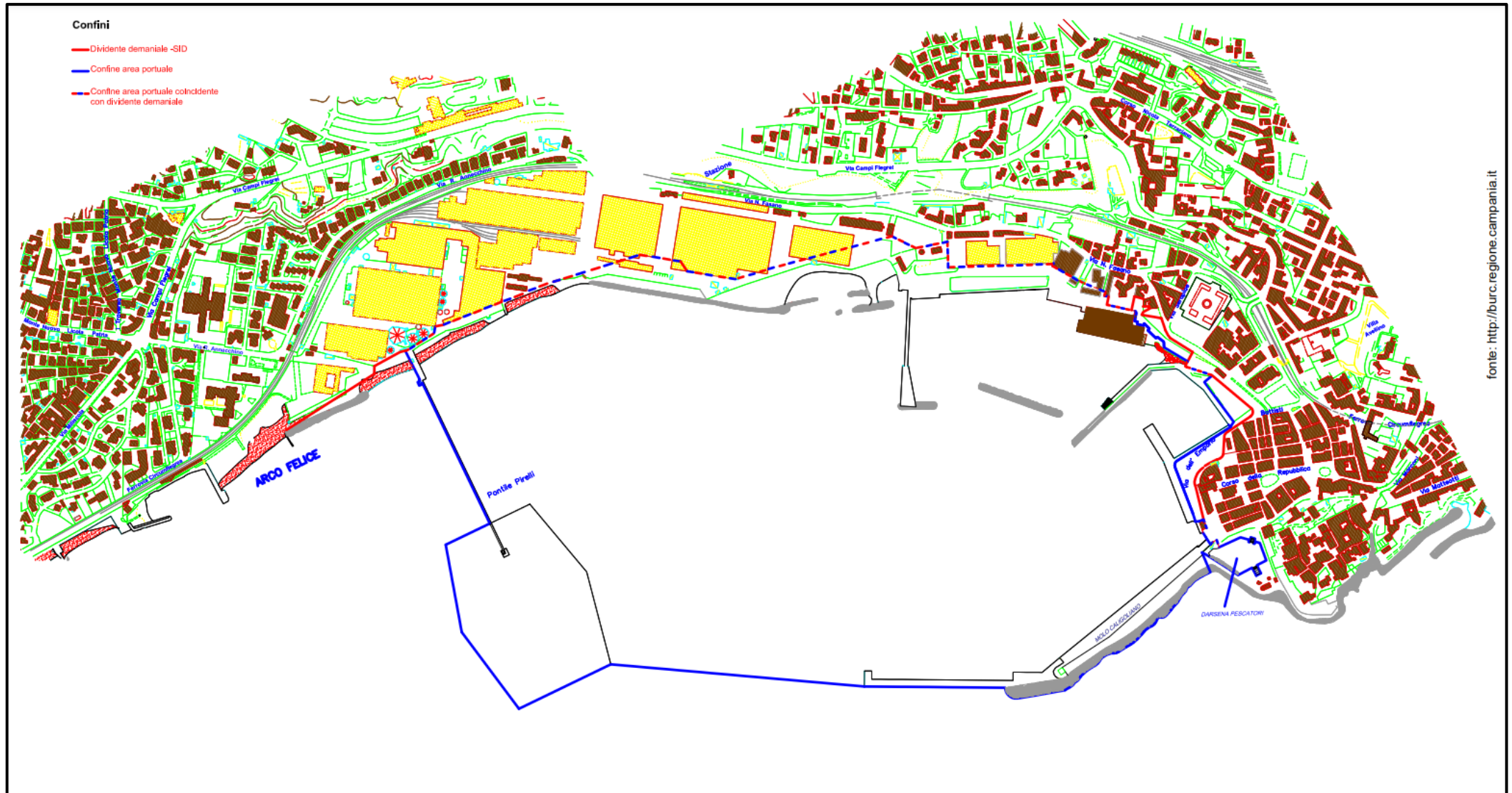
Pozzuoli (NA), 04.01.2023.

**IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Mario ATELLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Le aree portuali oggetto della presente Ordinanza sono quelle delimitate dalla dividente di colore blu, come riportato nella planimetria.



L'ambito portuale del porto di Pozzuoli consiste nel complesso di aree ed opere a terra e a mare delimitate dalla dividente di colore blu, come riportato nella planimetria.